

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO DI RICERCA programma WFR NET-2018-12368077 dal titolo "Definition and testing of a new model of clinical governance based on the integration of tools such as Health Technology Assessment, Clinical Practice Guidelines, Clinical Pathways, and healthcare performance measurement for planning, implementation and management of healthcare interventions in different settings - INTEGRATE-HEALTHGOV"**

TRA

La struttura residenziale \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, C.F./P.IVA \_\_\_\_\_ rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_

E

**IRCCS INRCA**, con sede legale in Ancona, Via Santa Margherita n. 5, CAP 60124, C.F. 00204480420, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale o suo delegato, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'IRCCS INRCA (di seguito nominato anche "INRCA" o "Destinatario Istituzionale");

Definite singolarmente "**Parte**" e Congiuntamente "**Parti**"

#### **PREMESSO CHE**

- il 26/07/2019 Il Ministero della Salute con provvedimento del 25 luglio 2019 - in conformità alle decisioni assunte dal Comitato tecnico sanitario - ha approvato la graduatoria, distinta per tipologie progettuali - ivi compresi i programmi di rete - relativa al bando della ricerca finalizzata di cui tale progetto si inserisce;
- tale graduatoria fa riferimento ai fondi della Ricerca Finalizzata 2018 ivi compresi i programmi di Rete;
- che tra i progetti destinatari di finanziamento risulta utilmente collocato nell'area di finanziamento il progetto con codice WFR NET-2018- 12368077- dal titolo: "Definition and testing of a new model of clinical governance based on the integration of tools such as Health Technology Assessment, Clinical Practice Guidelines, Clinical Pathways, and healthcare performance measurement for planning, implementation and management of healthcare interventions in different settings - INTEGRATE-HEALTH-GOV";
- che l'IRCCS INRCA è partner del suddetto progetto con una quota di finanziamento erogata dal Ministero della Salute e con un co-finanziamento messo a disposizione dalla Regione Marche, come da determina INRCA n. 230/DGEN del 26/06/2020 successivamente modificata con determina n. 419/DGEN del 08/11/2021;
- che il P.I. INRCA è il Prof. Antonio Cherubini nato a Spoleto (PG) il 09/07/1966;
- che il progetto prevede l'arruolamento di soggetti anziani residenti in strutture residenziali, che abbiano subito un ricovero ospedaliero, i quali saranno seguiti con una serie di almeno 6 televisite geriatriche per un periodo di 6 mesi;
- che \_\_nome struttura\_\_ struttura residenziale ospita al suo interno la tipologia di pazienti previsti dal bando e si è resa disponibile a partecipare alle attività;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 – PREMESSE**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **Art. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Le attività di progetto che interessano la struttura residenziale \_\_\_\_\_ sono:

- Identificazione dei pazienti che sono riammessi in residenza dopo un ricovero in ospedale per acuti,
- Collaborazione con personale INRCA per effettuare le attività necessarie alla televisita geriatrica

#### **ART. 3 – ATTIVITA' SPECIFICHE**

I pazienti arruolati saranno intervistati dal geriatra tramite televisita e saranno somministrate alcune scale geriatriche (SPMQS, GDS5, 4AT) con la collaborazione dell'infermiere della Struttura. Saranno rilevati i parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione periferica dell'ossigeno).

Il geriatra valuterà la documentazione clinica ed effettuerà la ricognizione della terapia farmacologica in atto procedendo ad una eventuale revisione farmacologica in collaborazione col medico di medicina generale.

Al termine della televisita il geriatra rilascerà un referto.

L'INRCA metterà a disposizione tutti i dispositivi necessari all'effettuazione della televisita e per la rilevazione dei parametri in comodato d'uso gratuito per la durata del progetto, previa sottoscrizione di apposito modulo come da fac-simile allegato al presente atto (Allegato 1). Resta fermo che il consegnatario dei beni in oggetto è la struttura residenziale.

Sarà a carico dell'INRCA la formazione del personale che utilizzerà i dispositivi, la loro installazione e l'assistenza tecnica eventualmente necessaria al loro utilizzo.

La partecipazione a tale progetto non prevede oneri a carico della struttura né diritti di qualsiasi tipo nei confronti dell'IRCCS INRCA.

#### **ART. 4 – DURATA**

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione per tutta la durata del progetto la cui fine è prevista il 03/05/2025, salvo ulteriore proroga dello stesso da parte del Ministero della Salute.

#### **ART. 5 – SEDE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

Sede della struttura residenziale

#### **Art. 6 - DIRITTI DI ACCESSO ALLE CONOSCENZE**

Ciascuna Parte concede alle altre Parti il diritto di accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza e limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite,

detenute dalle Parti prima della sottoscrizione della Convenzione e necessarie per lo svolgimento delle attività, ad eccezione di quelle contenute nell'apposita lista eventualmente inserita nel Progetto— se presente (Background). Qualsiasi accesso al Background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato; resta inteso che la Parte titolare del Background non sarà obbligata a concedere l'accesso al proprio Background per ragioni diverse da quelle previste della presente Convenzione.

#### **Art. 7 - SEGRETEZZA DELLE INFORMAZIONI E DEI RISULTATI**

7.1 Le Parti si impegnano a mantenere la più assoluta confidenzialità e riservatezza per un periodo di cinque (5) anni, decorrente dal momento del ricevimento, su qualsiasi aspetto, di notizia ed informazione di cui venissero a conoscenza durante l'esecuzione del Progetto, nonché sul know-how, sui materiali, dispositivi, tecnologia e attrezzature apportate dalle Parti o messe a disposizione reciprocamente, nonché su qualsiasi "Informazione Riservata" (intendendosi per "informazioni riservate" tutte le informazioni, dati o conoscenze di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte all'altra nell'ambito del rapporto oggetto della presente Convenzione e in ragione di esso, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati ed indipendentemente dall'apposizione sugli stessi della dicitura "confidenziali" o "riservati" o "segreti"), fatto salvo un diverso accordo tra le Parti.

7.2 Le Parti si impegnano a non rivelare o comunicare in alcun modo a terzi per qualsivoglia scopo o ragione estranea alla realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione qualsiasi Informazione Riservata reciprocamente trasmessa e ricevuta durante lo svolgimento della presente Convenzione. Nel caso in cui si renda necessario comunicare a terzi qualsiasi Informazione Riservata ai fini della realizzazione delle attività previste dal Progetto, questi ultimi saranno vincolati dagli stessi obblighi di confidenzialità e riservatezza previsti dalla presente Convenzione.

7.3 Le informazioni Riservate potranno tuttavia essere divulgate ai dipendenti ed ai consulenti delle Parti che abbiano necessità di conoscerle, estendendosi anche ad essi gli stessi obblighi di riservatezza previsti dal presente Accordo; resta inteso che le Parti sono da intendersi comunque responsabili in caso di violazione di tali obblighi posti a carico dei propri dipendenti e/o consulenti.

7.4 Le Parti non potranno utilizzare, copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsivoglia forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Riservate reciprocamente trasmesse, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la realizzazione degli obiettivi oggetto della presente Convenzione.

7.5 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le Informazioni Riservate e ad assicurare che non venga in alcun modo leso il carattere della loro riservatezza. Ciascuna Parte comunicherà tempestivamente per iscritto all'altra ogni eventuale uso non autorizzato o divulgazione delle Informazioni Riservate di cui giunga a conoscenza e fornirà tutta la ragionevole assistenza per far cessare tale uso e/o divulgazione non autorizzati.

7.6 Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente Convenzione si intendono estesi a qualsiasi persona fisica o giuridica in qualsiasi modo collegata con una delle Parti.

7.7 Le obbligazioni previste dalla presente Convenzione non si applicano alle Informazioni Riservate che:

- al momento della comunicazione siano già note alla Parte che le riceve, purché tale precedente conoscenza possa essere adeguatamente provata;
- al momento della comunicazione siano di pubblico dominio o che, dopo la comunicazione, siano divenute di pubblico dominio per fatti diversi dall'inadempimento della presente Convenzione;
- siano divulgate secondo quanto previsto da leggi, regolamenti o da ordini di autorità giudiziarie o amministrative o di altri Enti Pubblici;
- siano comunicate ad una delle Parti da terzi che diano prova di esserne in possesso legalmente e/o di poterne disporre senza violare i diritti delle Parti.

7.8 Nelle ipotesi summenzionate, la Parte che ne abbia avuto notizia dovrà darne preventiva informativa all'altra e concordare, relativamente al contenuto di tali Informazioni Riservate, l'opportunità di eventuali opposizioni.

7.9 Le Parti sono responsabili e si impegnano a mantenere e trattare tutti i dati e le informazioni sia fornite agli altri Partecipanti sia acquisite dagli altri Partecipanti in assoluta riservatezza impegnandosi ad estendere tale obbligo a qualunque altra persona fisica o giuridica in qualsiasi modo collegata con uno dei Partner, che per qualsiasi motivo venisse a conoscenza di tali dati riservati. Resta inteso tra le Parti che ciascun Partecipante si impegnerà unicamente nei confronti delle persone fisiche e giuridiche collegate al Partecipante stesso.

## **ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Le Parti si impegnano a rispettare le Leggi in materia di Protezione dei dati personali, come di seguito definite - con particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati, ai requisiti dei dati, alla custodia e alla sicurezza delle informazioni - e riconoscono che agire in piena conformità al Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR"), al Decreto legislativo n. 196/2003, come novellato dal Decreto Legislativo n. 101/2018 ("Codice Privacy") e ad ogni altro provvedimento atto o decisione in materia di protezione dei dati personali adottato dall'European Data Protection Board o dal Garante per la protezione dei dati personali - "Provvedimenti" (GDPR, Codice Privacy e Provvedimenti di seguito, congiuntamente, "Leggi in materia di Protezione dei dati"), è condizione essenziale per la corretta esecuzione del Progetto di ricerca.

In particolare, le Parti garantiscono di essere pienamente a conoscenza e di rispettare tutti gli obblighi derivanti da qualsiasi normativa applicabile relativa al segreto professionale in campo medico e dalle Leggi in materia di Protezione dei dati, ivi incluse linee guida e regole deontologiche.

Le Parti si impegnano affinché il personale coinvolto nello svolgimento del Progetto e nell'esecuzione della Convenzione rispetti la normativa suddetta, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza e alla confidenzialità dei dati personali. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo e-mail aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolari del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolari") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa, conformemente alle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati,

secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Per maggiori informazioni in merito al trattamento dei dati connessi al convenzionamento con l'INRCA, si rimanda all'informativa privacy "Accordi e Convenzioni" presente sul sito istituzionale, sezione GDPR.

Per ciò che attiene, invece, il trattamento dei dati personali dei pazienti arruolati per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, la Struttura residenziale è nominata quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale (allegato 2 atto di nomina),

A tal fine, si ricorda che ai sensi dell'art. 33 e ss. GDPR, la Struttura residenziale è tenuta a informare l'Istituto, senza ingiustificato ritardo, delle eventuali violazioni ai dati personali trattati per conto della stessa, fornendo le informazioni necessarie, ai sensi della normativa, per consentire di effettuare le valutazioni di competenza e procedere quindi all'eventuale notifica di data breach all'Autorità di controllo, e, se ne sussistono i presupposti, la comunicazione agli interessati.

Il trattamento dei dati personali dei pazienti arruolati dovrà avvenire nel rispetto dei principi della normativa vigente, ivi inclusi il principio di minimizzazione, il principio di limitazione della conservazione e della sicurezza dei dati. I pazienti, in fase di arruolamento al progetto, saranno adeguatamente informati sul trattamento dei loro dati personali e sulle modalità della televisita, affinché possano fornire idoneo consenso come da modulistica approvata dal Comitato Etico, nel rispetto della normativa in materia di dati personali.

Ciascuna Parte si impegna infine sin d'ora, nel caso in cui per l'esecuzione della Convenzione sia necessario affidare il trattamento di dati personali ad un'altra Parte per l'erogazione di un servizio, a designarla quale Responsabile del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR.

Nelle ipotesi in cui siano previsti degli ulteriori studi o sotto-studi, le Parti determineranno i rispettivi obblighi connessi alle Leggi in materia di Protezione dei dati in accordi specifici.

#### **ART. 9 – RECESSO**

Le parti potranno recedere anticipatamente dalla presente Convenzione, per mezzo di lettera-raccomandata A.R., o di Posta Elettronica Certificata, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Sono fatti salvi gli impegni assunti dalle Parti fino alla data di comunicazione del recesso per i quali il Partner rinunciatario è tenuto a fornire al Destinatario Istituzionale tutte le informazioni utili alla rendicontazione scientifica

L'IRCCS INRCA può recedere dalla presente Convenzione per motivi di sicurezza che rendono impossibile la prosecuzione dello studio.

#### **ART. 10 – VARIE ED EVENTUALI**

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si impegnano al rispetto dei reciproci obblighi e responsabilità in esso contenute.

Le disposizioni della presente convenzione potranno essere modificate successivamente, soltanto in forma scritta, da persone munite di idonei poteri di rappresentanza in nome e per conto dei contraenti.

#### **ART. 11 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

11.1 La presente Convenzione è disciplinata dalla legge italiana.

11.2 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere circa l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo tramite bonario componimento, sarà applicabile esclusivamente la legge italiana ed il Foro esclusivamente competente sarà quello di Ancona, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro, generale e facoltativo.

#### **ART. 12 – REGISTRAZIONE E ONERI FISCALI**

La presente Convenzione viene redatta in formato elettronico e sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti, ai sensi dell'art. 15 della Legge n.241/1990 e s.m.i.

Il presente atto è soggetto a:

- Imposta di bollo di cui al D.P.R. n.642/1972 a carico dell'INRCA nella misura di N. .... bolli da € 16,00 cad. che viene assolta in modo virtuale (rif. autorizzazione Agenzia delle Entrate – prot. 57407/2009 del 29/09/2009)
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n.131/1986; le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Ancona,il

Per IRCCS INRCA  
Il Direttore Generale  
o suo delegato

Per \_\_la struttura residenziale\_\_  
Il Direttore Generale/Legale  
Rappresentante

---

---

Allegati

1) Modulo di comodato d'uso

2) Atto di nomina